

## Rilascio del certificato di agibilità. Presupposti.

Data di pubblicazione: 09/04/2015

L'articolo 24, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 prevede che "il soggetto titolare del permesso di costruire" sia tenuto a chiedere il certificato di agibilità; l'articolo 35, comma 20, Legge n. 47/1985, a sua volta, dispone che " a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica".

Ciò premesso, il **TAR Campania, Sezione Quarta**, con **sentenza 2 aprile 2015, n. 1917** ha ribadito l'esclusione dell'utilizzo "per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata".

A riprova di ciò il Collegio ha citato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale "secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera"<sup>1</sup> e, conseguentemente, "il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche la sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2534

<sup>2</sup> Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Palermo, II, 24 maggio 2012, n. 1055; Tar Marche, sez. I, n. 3345/2010.